

Pubblicato il 29/01/2018

N. 00593/2018REG.PROV.COLL.

N. 04049/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4049 del 2017, proposto da:

Italgas Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Bruti Liberati, con domicilio eletto presso lo studio Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide, 8;

contro

Comune di Eraclea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Francario in Roma, piazza Paganica N. 13;

Comune di Venezia non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00181/2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Eraclea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato Canuti, in sostituzione dell'avvocato Bruti Liberati, e l'avvocato Francario;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso innanzi al T.a.r. per il Veneto, **Italgas** ha impugnato la delibera della giunta comunale n. 150 del 27 ottobre 2015, avente ad oggetto “Gara per l’affidamento del servizio del gas. Approvazione del verbale per la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente”, con cui il Comune di Eraclea ha approvato, ai sensi del comma 5 dell’art. 15 del D.lgs. n. 164 del 2000 e dell’art. 5 del D.M. n. 226 del 2011, lo “schema di verbale per la determinazione del Valore di Rimborso spettante a Italgas in qualità di gestore uscente”, invitando quest’ultima alla sottoscrizione del predetto verbale e determinando il valore industriale residuo della rete in complessivi € 10.463.749,00, di cui € 9.895.300,15 spettanti a Italgas, dovendo la differenza, pari ad € 568.448,85 imputarsi a porzioni di rete che sarebbero già di proprietà del Comune di Eraclea, in quanto realizzate con oneri di urbanizzazione a scomputo.
2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.a.r. ha respinto il ricorso.
3. Per ottenere la riforma di detta sentenza ha proposto appello Italgas.
4. Si è costituito in giudizio per resistere all’appello il Comune di Eraclea.
5. Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello non merita accoglimento.
7. L’appellante lamenta la mancata valorizzazione ai fini del c.d. VIR (valore di rimborso) di quei tratti di rete che sono stati realizzati come opere di urbanizzazione o direttamente dal Comune o dai lottizzanti a scomputo dei relativi oneri.

Le censure non hanno pregio.

Nella convenzione accessiva alla concessione del 1991 (stipulata tra il Comune di Eraclea e l’allora Metano gas) non si rinviene una specifica previsione in merito alla parte di rete realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione (la convenzione all’art. 7 disciplina la diversa ipotesi delle estensioni successive della rete, realizzate a spese della società o con parziale contributo degli utenti, riconoscendo in tal caso la proprietà delle estensioni in capo alla società).

Nel silenzio della concessione del 1991, non può allora che applicarsi il principio desumibile dall’art. 16, commi 2 e 7, D.P.R. n. 380/2001 (proprietà comunale delle reti), a prescindere dal fatto che essa sia stata realizzata direttamente dal lottizzante o quest’ultimo si sia avvalso per la realizzazione del distributore, dovendosi ritenere che anche in tale eventualità quest’ultimo abbia agito nella veste di mero appaltatore del lottizzante.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.
9. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

L'ESTENSORE

Roberto Giovagnoli

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO